

La Società Semplice nella gestione del patrimonio familiare

di Waldi Pecile – Dottore Commercialista - Studio Pecile - <http://www.studiopecile.it>

Redatto in data 12 ottobre 2021

Negli ultimi tempi la fattispecie societaria della società semplice, il cui utilizzo si era storicamente limitato allo svolgimento di attività immobiliari piuttosto che agricole, sta assumendo popolarità nell'ambito degli operatori professionali quale strumento per una pianificazione della gestione dei patrimoni familiari, immobiliari e societari. La flessibilità della gestione amministrativa, i limitati adempimenti ed il regime di tassazione assimilato alle persone fisiche, sono le principali caratteristiche della società semplice.

In via generale, la società semplice costituita per la gestione del patrimonio familiare è una società che svolge una limitata attività di gestione del patrimonio societario o immobiliare, senza compiere alcuna diretta attività imprenditoriale o commerciale.

Negli ultimi anni la società semplice ha dapprima vissuto di nuova luce per la possibilità di relativo utilizzo quale **veicolo per l'investimento in beni immobiliari destinati a rendita** ove l'attività si sostanzia nell'acquisto e nella gestione degli asset, con locazione ed esecuzione degli interventi necessari, senza tuttavia dare luogo ad un'attività di compravendita.



Successivamente, **l'utilizzo della società semplice è stato dirottato verso la funzione di holding "pura"**, con finalità di detenzione delle partecipazioni nelle società operative e percezione dei dividendi da queste ultime distribuiti unitamente al relativo eventuale reimpiego.

Va segnalato che uno degli elementi caratteristici della società semplice è costituito dai **limitati adempimenti** a cui è tenuta rispetto gli altri tipi societari, sia al momento della propria costituzione che durante la propria attività.

Un tanto si riverbera in termini di minori costi di gestione anche per l'assenza degli obblighi di redazione del libro giornale, del libro degli inventari e della redazione e deposito di un "ordinario" bilancio d'esercizio, così come di nomina degli organi sociali di controllo.

Tra le altre peculiarità della società semplice vi è anche la circostanza che **l'iscrizione nel Registro delle Imprese avviene in una sezione speciale.**

Ai fini della definizione degli assetti familiari la società semplice offre peraltro diversi vantaggi rispetto agli altri tipi societari attesa **l'ampia autonomia negoziale nella conformazione dei patti sociali** garantita dalla possibilità di introduzione delle clausole che meglio si adattano alle esigenze specifiche della famiglia, anche sotto il profilo del temperamento di differenti interessi formati in seno ai diversi componenti della stessa.

Nello stesso modo, i patti sociali della società semplice consentono la possibilità di redigere, quasi "sartorialmente", specifiche clausole volte a regolare il destino delle quote di partecipazione al momento di cessazione del rapporto sociale, in particolare nelle ipotesi di morte del socio. Infatti, nella redazione di patti sociali è possibile stabilire che solamente alcune "tipologie" di eredi possano proseguire nel rapporto sociale, quali esemplificativamente i discendenti "di sangue" del socio defunto escludendo in tal modo i parenti acquisiti, oppure ancora che all'atto del decesso venga liquidato ai suoi eredi il valore della quota di partecipazione così che la società rimanga nelle sole mani degli altri membri della famiglia.

Le stesse **modalità di determinazione del valore di liquidazione delle quote di partecipazione possono essere puntualmente regolate**, allo scopo di definire sin dalla costituzione gli specifici parametri ed i criteri valutativi applicabili.

Va al tempo osservato che, salvo differente pattuizione, per la modifica dei patti sociali è richiesto il consenso di tutti i soci.

La **regola dell'unanimità** ha quindi l'effetto di conferire stabilità agli assetti originariamente convenuti ed alla gestione della società, ma soprattutto consente di escludere *ab origine* la possibilità che nuclei di maggioranza possano imporre la propria volontà generando quei fenomeni spesso all'origine di attriti familiari difficilmente risanabili.

L'ampia autonomia negoziale in commento permette altresì di **stabilire appositi percorsi anche con riferimento all'amministrazione della società, segnatamente riservandoli a specifici familiari e destinando agli altri la percezione del dividendo**, temperando se del caso tali scelte attraverso clausole che limitino la responsabilità per i debiti societari solamente in capo ai primi. La società semplice garantisce infine la impignorabilità e la inalienabilità della quota proteggendo da iniziative dei creditori particolari del socio che, in alcun modo, potrà trovare ingresso nella compagine sociale.

Escludendo situazioni patologiche che rimangono sempre soggette a possibili azioni di revocatoria, i creditori personali del socio potranno infatti soddisfare i propri diritti di credito esclusivamente sugli utili o sulla quota spettante al socio debitore in sede di liquidazione ovvero, ma solamente dopo aver fornito prova dell'insufficienza degli altri beni personali, potranno chiedere la liquidazione della quota.

Dal punto di vista tributario, **le società semplici sono assimilate alle persone fisiche** e pertanto il reddito che generano deve rientrare in una delle categorie reddituali previste per le medesime persone fisiche, diverse ovviamente dal reddito da lavoro dipendente o autonomo.

Diversamente da quanto avviene nelle società di capitali, dove il dividendo corrisposto alle persone fisiche è tassato solamente all'atto della percezione, nelle società semplici, così come nelle altre società di persone, **l'imputazione del reddito prodotto ai soci avviene in ogni esercizio a prescindere dall'effettiva percezione**: pertanto all'atto dell'effettivo incasso degli utili, anche se avverrà in esercizi successivi rispetto a quello della formazione, essi non saranno fiscalmente rilevanti e non concorreranno alla formazione del reddito del socio.

Un ulteriore vantaggio che offrono le società semplici è la non soggettività passiva ai fini IRAP, così come la non assoggettabilità alla disciplina delle società di comodo e agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).

Dall'assimilazione delle società semplici alle persone fisiche consegue che trovano applicazione tutte le norme di favore previste per i soggetti privati rispetto a quanto previsto per le altre società, quale esemplificativamente **la disciplina della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili prevista per le persone fisiche all'infuori dell'attività di impresa che, ove effettuata oltre i cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione del bene, dà luogo a plusvalenze non imponibili.**

Da ultimo, va segnalato che le società semplici detentrici di strumenti finanziari, alla pari delle persone fisiche, **possono optare per l'applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito**, disciplinato rispettivamente dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997 ove è previsto che, **laddove i redditi finanziari abbiano già subito una tassazione alla fonte da parte dell'intermediario intervenuto nella transazione, i redditi netti percepiti non concorrano alla formazione del reddito imponibile della società.**

Anche ai dividendi corrisposti a favore della società semplice "holding" provenienti dalle proprie partecipate, in virtù dell'assimilazione della società semplice alle persone fisiche, **si applica la stessa disciplina che si applicherebbe se tali dividendi fossero erogati verso delle persone fisiche della società semplice.**